

COMUNICATO

FABI FALBI-CONFESAL FIBA-CISL

NUOVE REGOLE CONTRATTUALI FIRMATO L'ACCORDO NEGOZIALE

Si è, finalmente, pervenuti all'intesa negoziale che definisce tutte le "nuove regole per la contrattualizzazione".

Un indispensabile presidio dei diritti dei lavoratori e dei sindacati.

E' utile sottolineare che, in assenza del nuovo accordo, si sarebbe determinato un "vuoto" che avrebbe rappresentato **un inaccettabile "vulnus" per le condizioni economiche e normative di tutti i colleghi.**

Non essendo più vigente il precedente accordo, ai dipendenti della Banca d'Italia **non sarebbe stato riconosciuto** l'adeguamento a fronte del tasso di inflazione, con decorrenza 1° gennaio di ogni anno.

Le colleghe e i colleghi sarebbero stati, inoltre, **privati del diritto al 2° livello di contrattazione aziendale e alle garanzie**, previste dal nuovo accordo, in tema di avvio del rinnovo contrattuale alla scadenza di quello precedente.

Abbiamo esercitato, nell'ambito del confronto – e le conclusioni dell'accordo ne sono prova tangibile – **il massimo dell'autonomia contrattuale a tutela delle nostre specificità** (allegato testo dell'accordo).

Tutti i Sindacati, fatta eccezione della Fisac-CGIL, hanno condiviso la rilevanza delle nuove regole e **hanno sottoscritto l'accordo negoziale.**

La **Fisac-CGIL**, che in alcune altre realtà ha scelto di sottoscrivere le intese sulle "nuove regole", in Banca d'Italia ha, invece, preferito **attenersi agli "ordini" della Confederazione, abbandonando la tutela degli interessi della categoria.**

Il SIBC, come di consueto, dopo aver condiviso le posizioni della CGIL fino al giorno prima, è stato folgorato e con una "giravolta" **ha sconfessato tutte le precedenti critiche, sottoscrivendo l'accordo.**

E' di tutta evidenza che la conclusione della **vicenda contrattuale 2006-2009**, dell'accordo in tema di **"Filiali per il trattamento del contante"** e di **adeguate soluzioni per la "Carriera Segesi"**, sarebbe stata impossibile in assenza di accordo sulle "nuove regole contrattuali" e, di conseguenza, dell'avvio del confronto negoziale per il rinnovo del contratto di lavoro 2010-2012.

Tutte problematiche che, immediatamente dopo la conversione in legge del “decreto anti-crisi”, potranno – finalmente – essere affrontate e “risolte” senza ulteriori tentennamenti.

FABI, FALBI-CONFSAL e FIBA-CISL – avuto presente il clima di “**caccia alle streghe**” e le “**interrogazioni parlamentari**”, pilotate dall’interno della Banca, intese a strumentalizzare i nostri trattamenti economici – hanno scelto, con “buon senso”, di evitare frettolosi accordi su tematiche che avrebbero incentivato l’agire di chi ha un unico obiettivo: far cancellare il riconoscimento della piena autonomia contrattuale della Banca d’Italia, ovvero eliminare la norma del decreto anti-crisi che fa salvi i nostri trattamenti economici.

L’accordo concluso non chiude l’iniziativa sindacale, ma è il **presupposto fondamentale per rilanciare il negoziato**, sotto ogni profilo.

Immediatamente dopo la conversione in legge del “decreto anti-crisi”, le scriventi OO.SS. – che, com’è noto, **hanno già attivato la procedura di raffreddamento** (con la possibilità di proclamare eventuali azioni di sciopero nel mese di settembre, evitando ulteriori procedure) – intensificheranno il confronto con la Banca per pervenire ad una **rapida conclusione delle problematiche sopra rappresentate e al contemporaneo avvio del rinnovo contrattuale 2010-2012**, che consenta il riconoscimento della **maggiore efficienza aziendale realizzata nell’anno 2009 e il riconoscimento dell’IPCA con decorrenza 1.1.2010**.

Soprattutto, sin dal **prossimo mese di settembre**, sarà **prioritaria** la ripresa del confronto sul tema centrale e irrinunciabile, qual è quello della “**Riforma delle carriere**”.

Siamo attesi da un rilevante impegno a cui saremo in grado di dare **risposte in linea con le legittime attese delle lavoratrici e dei lavoratori**.

Roma, 14 luglio 2010

LA SEGRETERIA
NAZIONALE
FABI

LA SEGRETERIA
GENERALE
FALBI-CONFSAL

LA SEGRETERIA
NAZIONALE
FIBA-CISL

Il giorno 13 luglio 2010 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Segretario Generale Paolo Piccialli, dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Augusto Aponte e da Francesco Nicolò e Antonella Caronna del Servizio medesimo

e

la FALBI, rappresentata da

LEONE LUIGI

BALLETTA CARMEN

NANCINO ANIELLO

ONORATI AMERIGO

PROIETTI DANICO

RIZZO LUCIO

la FABI, rappresentata da

MARANESI ANGELO

FERRAZZA GIUSEPPE

LOVOTTI ROBERTO

la FIBA-CISL, rappresentata da

RONOCI GIANVITTORIO

BRUNDU ALESSANDRO

RONANO MASSIMILIANO

USERTINI FABRIZIO

hanno sottoscritto il presente accordo in tema di contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia.



Intese in tema di
CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
DEL PERSONALE DELLE CARRIERE OPERATIVA, DEI SERVIZI GENERALI E DI SICUREZZA
E OPERAIA

1. L'Amministrazione, a nome del Direttore Generale, si impegna a trattare le richieste sindacali inerenti alla disciplina, contenuta nei testi regolamentari del personale, di tutti gli istituti concernenti il rapporto d'impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia sia normativi sia economici, con esclusione dell'assegno di sede estera e dell'assegno al personale in aspettativa per assunzione di impieghi all'estero.

2. Gli accordi recanti la disciplina degli istituti normativi ed economici concernenti il rapporto d'impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia hanno durata triennale.

3. L'indice previsionale dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia (IPCA), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, viene assunto quale parametro di riferimento per la negoziazione degli adeguamenti annuali della retribuzione legati all'inflazione, aventi decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.

4. Al fine di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, al termine di ogni triennio le parti verificano gli eventuali scostamenti tra l'indice IPCA previsionale e quello effettivo, entrambi sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Il recupero degli scostamenti valutati significativi dalle parti avviene a valere sull'adeguamento retributivo del primo anno del successivo triennio.

5. Nel sistema contrattuale della Banca, la componente oggetto della contrattazione di secondo livello è legata al raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità, efficienza ed efficacia. Il negoziato per la definizione dei criteri di determinazione di detta componente si terrà a partire dal mese di settembre 2010.

6. Le proposte sindacali per il rinnovo degli accordi triennali sono presentate almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di vigenza degli accordi stessi e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza. La Banca dà riscontro nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte sindacali da parte delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.



7. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza degli accordi triennali e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Organizzazioni Sindacali assicurano la tregua sindacale sulle tematiche oggetto delle proposte di rinnovo contrattuale.

8. Gli specifici accordi negoziali concernenti il personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia, aventi valenza autonoma, saranno sottoposti dall'Amministrazione al Governatore, affinché vengano approvati o respinti nel loro complesso dal Consiglio Superiore.

9. Ove approvati, i predetti accordi negoziali sono trasfusi in una parte distinta del "Regolamento del Personale della Banca d'Italia", recante un formale riferimento di conformità agli accordi medesimi.

10. Sulle materie disciplinate dagli accordi negoziali l'Amministrazione si impegna a non sottoporre al Consiglio Superiore modifiche unilaterali e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a non presentare, nel corso dei relativi periodi di validità, richieste di modifica.


11. Tutti gli accordi negoziali e comunque le disposizioni pattizie non abrogate né modificate da accordi successivi restano integralmente in vigore, anche oltre la scadenza prevista, fino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi.

12. E' prevista in via eccezionale la possibilità di disdetta degli accordi ad opera di una delle parti prima della scadenza; la disdetta va data con un preavviso di almeno tre mesi. Gli accordi disdettati restano comunque in vigore fino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi.

13. I commi 11 e 12 non si applicano a quegli accordi o parti di accordo per i quali le parti, con clausola espressa, convengono che la loro applicazione cessi a decorrere da una certa data.

14. Il presente accordo definisce, con decorrenza 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2013, un nuovo sistema di contrattualizzazione sostitutivo di quello definito dalle intese del 27 aprile 2006 in materia. Esso ha carattere sperimentale; nel corso del 2013 si procederà ad una verifica sul modello stesso. Quanto previsto nei commi 6 e 7 si applicherà al negoziato per il triennio 2013-2015.

15. Ove non intervenga una diversa volontà delle parti al termine della durata sperimentale, l'accordo si rinnova tacitamente di 4 anni in 4 anni salvo che una delle parti comunichi all'altra la disdetta dell'accordo medesimo con un preavviso di almeno 6 mesi prima della data di scadenza. In ogni




caso l'accordo di contrattualizzazione resta integralmente in vigore oltre la scadenza prevista, anche in caso di disdetta, fino a quando non sia sostituito da un nuovo accordo.

Norme transitorie.

Le parti si danno atto che ai fini della definizione degli adeguamenti economici per il triennio 2010-2012 verrà applicato per l'ultima volta quanto previsto dal comma 8 degli accordi di contrattualizzazione del 27 aprile 2006 con riferimento al biennio 2008-2009; tale comma prevede che: "al termine di ogni biennio le parti, al fine di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, procedono alla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva - da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese - quale ulteriore punto di riferimento ai fini della definizione..." del successivo accordo economico.

Le parti si danno altresì atto che le previsioni di cui al comma 5 non trovano applicazione per l'anno 2010 per il quale si fa riferimento all'efficienza aziendale sulla base della variazione della produttività per l'anno 2009.



La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

Taplo T. 
Augusto Spina

Antonella Corommi

PER LA FALBI


Armando Palotta
Roberto Pelli
Giovanni Pelli


PER LA FABI

Massimo Pavan
Giovanni Pavan
Roberto Pelli

PER LA FIBA-CISL


Michele
Alessandro
Alessandro